

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva dei Comprensori montani)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comprensorio montano della Carnia un contributo di 200.000 euro per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. che promuove e realizza programmi e iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese.

3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 2, il Comprensorio presenta la domanda per la concessione del contributo al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.14.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, la cui denominazione è modificata in <<Interventi di parte corrente nelle zone montane>>, con riferimento al capitolo 1016 (1.1.154.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione <<Contributo al Comprensorio montano della Carnia per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. per la promozione e la realizzazione di programmi e di iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 2.1.14.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

6. All'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<È classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.>>;

b) al comma 5 le parole <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<commi 1, 2 e 3>>.

7.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

2 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 33/2002.